

IL DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO
AL DECRETO N. 36/21 IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI
E SOCIETÀ SPORTIVE E LAVORO SPORTIVO

DECRETI LEGISLATIVI

Avv. Mario Morelli

- **Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**, attuazione dell'articolo 5 della legge 8.8.2019 n.86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
- **Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37**, attuazione dell'articolo 6 della legge 8.8.2019 n.86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
- **Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38**, attuazione dell'articolo 7 della legge 8.8.2019 n.86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

- **Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39**, attuazione dell'articolo 8 della legge 8.8.2019 n.86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

- **Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40**, attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019 n.86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

- Le disposizioni del **decreto legislativo n. 36** si applicano a decorrere dal primo gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli artt. 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano dal 1 gennaio 2022.
- Le disposizioni dei **decreti legislativi n. 37 e n. 38** si applicheranno dal primo gennaio 2023.
- Le disposizioni del **decreto legislativo n. 39** si applicano dal 31 agosto 2022.
- Le disposizioni del **decreto legislativo n. 40** si applica dal primo gennaio 2022.

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

Principi e criteri direttivi con riguardo al lavoro sportivo dell'articolo 5 della legge delega 8 agosto 2019, n. 86:

- a) Riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;
- b) Riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;
- c) Individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
- d) Tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;

Principi e criteri direttivi con riguardo al lavoro sportivo dell'articolo 5 della legge delega 8 agosto 2019, n. 86:

- e) Valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
- f) Disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo - gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;
- g) Riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;
- i) Riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178.

GRAZIE

 **SPORT**
E SALUTE

SCUOLA
DELLO SPORT